

Legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018
"Disposizioni coordinate in materia di cultura"

Titolo II "Beni, Istituti, Luoghi della Cultura, Libro e lettura, Attività Culturali e di Spettacolo"
Capo I " Beni Culturali"
Capo II " Istituti e luoghi della cultura"
Capo III "Promozione del libro e della lettura"

Legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020
"Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione
per contrastare l'emergenza da Covid-19"

D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020

Invito alla presentazione della domanda di contributo a sostegno di programmi di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale per l'anno 2020

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Premessa

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", la Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano;

l'art. 4 della sopraccitata legge stabilisce che la Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse;

l'art. 7 individua gli strumenti di intervento a disposizione della Regione per conseguire le finalità e gli obiettivi della L.R. 11/2018. In particolare al punto c) prevede, fra gli altri, il sostegno attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di soggetti culturali. Precisa che tale strumento è attivato con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività ed iniziative;

l'art. 14 stabilisce che la Regione sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale

presenti sul territorio regionale attraverso il sostegno anche economico alla realizzazione di specifici progetti, al fine di valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese;

l'art. 21 prevede che la Regione promuova e sostenga lo sviluppo, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione del materiale librario e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche oltre che la digitalizzazione del patrimonio documentale, l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico e documentale, il loro inserimento nelle reti e nei sistemi informativi regionali, nazionali e internazionali e la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche;

l'art. 23 specifica che la Regione promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone e altresì promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;

la Regione Piemonte nel riconoscere il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza al capo III art. 27 "Promozione del libro e della lettura" della L.r 11/2018, individua tra i compiti dell'amministrazione regionale quello di realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere il libro e la lettura, anche in collaborazione con altri soggetti (enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie o altri soggetti che operano in ambito culturale).

con deliberazione n. 23-7009 del 8 giugno 2018 "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione" la Giunta Regionale ha approvato, previo parere favorevole vincolante espresso dalla Commissione consiliare competente in data 31 maggio 2018, il programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e i criteri di valutazione delle istanze di contributo;

il comma 1 dell'art. 6 della L.r. 11/2018 stabilisce che il programma triennale della cultura è lo strumento per programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali e l'art. 43 (disposizioni transitorie) comma 2 stabilisce che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

Per contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 sul sistema sociale ed economico piemontese, manifestatesi dai primi mesi dell'anno 2020, è stata approvata ed è vigente la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).

L'art. 54 (Finalità) della l.r. 13/2020 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità.

L'art. 55 (Principi generali) della l.r. 13/2020 prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 54, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale stessa, individui modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati dal sopra citato articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tiene conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;
- b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;
- c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
- d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;
- e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;
- f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza da Covid-19.

In attuazione dell'art. 55 della l.r. 13/2020 la Giunta regionale, previa acquisizione di parere positivo da parte della VI Commissione consiliare, ha approvato la deliberazione n. 48-1701 del 17 luglio 2020 recante "L.r. 13/2020, art. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs 118/2001 smi", con la quale ha approvato procedure, modalità e criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale, nonché l'assegnazione delle risorse;

Con DGR n. 25-2215 del 06.11.2020 recante "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Quarta Integrazione", la Giunta regionale ha autorizzato sulla Missione 5 Programma 2 le risorse necessarie per l'erogazione di contributi;

Con DGR n. 26-2216 del 06.11.2020 recante "L.R. 11/2018-DGR 23-7009 del 08 giugno 2018. Riparto delle risorse previste dal bilancio di previsione 2020-2022 per gli ambiti di intervento del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali", la Giunta regionale ha approvato il riparto delle risorse 2020 e 2021 finalizzate al presente Avviso pubblico, stanziare sui capitoli n. 182860/2020, n. 182870/2020, n.153650/2020, n. 153640/2020, n.176790/2020, n. 182860/2021, n. 182870/2021, n.153650/2021, n. 153640/2021, n.176790/2021, della Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, destinate alle seguenti linee di finanziamento già oggetto di analoghi, specifici Avvisi di finanziamento nell'anno 2019 per un importo complessivo di Euro 960.014,00:

- attività di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi(l.r. 11/2018, art. 27);
- attività di promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale(l.r. 11/2018, art. 14 e art 21 lettera h)

- attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale (l.r. 11/2018, art. 14 e art. 23)

b) è stata demandata alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio l'adozione degli atti attuativi necessari, ivi compresa l'attivazione di avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo.

1. Invito alla presentazione dei programmi

1.1 Ai sensi di quanto specificato in premessa, possono essere presentati perentoriamente nel periodo compreso tra il giorno della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e il 27 novembre 2020 programmi per l'anno **2020** riguardanti uno dei seguenti ambiti principali:

- attività di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi (l.r. 11/2018, art. 27);
- attività di promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale (l.r. 11/2018, art. 14 e art 21 lettera h)
- attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale (l.r. 11/2018, art. 14 e art 23)

2. Risorse e soglie di contribuzione

2.1 L'importo previsto per il sostegno ai programmi relativi ai suddetti ambiti è pari complessivamente ad Euro 960.014,00, di cui:

- Euro 675.014,00 a favore di soggetti privati comprese le società cooperative a mutualità prevalente;
- Euro 285.000,00 a favore di Pubbliche Amministrazioni;

2.2 Eventuali, ulteriori risorse che dovessero essere stanziare sui capitoli di competenza a favore degli ambiti su cui insiste il presente Avviso, saranno ripartite in misura proporzionale a favore dei soggetti dichiarati ammissibili a finanziamento nel provvedimento amministrativo di conclusione del procedimento, fino alla concorrenza del contributo richiesto tenuto conto delle soglie massime di contribuzione previste. Nel caso in cui le risorse destinate ad una tipologia di beneficiari risultino eccedenti rispetto alle istanze dichiarate ammissibili, le risorse eccedenti verranno distribuite in modo proporzionale tra le altre tipologie di beneficiari per finanziare le istanze ritenute ammissibili per ciascuna tipologia, nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato A punto C della suddetta DGR n. 48-1701 del 17 luglio 2020.

2.3 Il contributo massimo richiedibile e assegnabile non può superare l'importo più elevato assegnato o assegnabile ("contributo teorico" in caso di mancata assegnazione per sopraggiunto esaurimento delle risorse o per importo inferiore alla soglia minima di contribuzione dell'Avviso annuale di finanziamento di riferimento) **in uno degli anni del triennio 2017/2019**, anche in relazione a bandi riferiti ad ambiti diversi, nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di più contributi discendenti da due o più bandi di oggetto diverso e, in ogni caso, non può essere superiore ad Euro 120.000,00. Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza ai sensi del presente avviso pubblico è pari a Euro 2.000,00.

Si precisa che, qualora il “contributo teorico” sopra indicato risulti inferiore alla soglia minima di contribuzione di euro 2.000,00, il contributo 2020 da richiedere in riscontro al presente Avviso va elevato all'importo di euro 2.000,00.

La somma massima richiedibile è espressa nelle graduatorie conclusive dei procedimenti per analoghi Avvisi pubblici di finanziamento per gli anni 2017, 2018 e 2019, approvati con determinazione dirigenziale.

2.4 Eventuali bilanci di previsione che richiedono un contributo inferiore alla soglia minima di contribuzione di Euro 2.000,00 comportano la esclusione della istanza dalla ammissione al contributo 2020.

2.5 Eventuali bilanci di previsione che richiedono un contributo superiore alla soglia massima richiedibile da parte del soggetto richiedente o alla soglia massima di contribuzione prevista dal presente Avviso comportano in fase istruttoria, su istanza del Settore procedente e a carico del soggetto richiedente, la loro riformulazione in conformità alle soglie di contribuzione individuate dal presente Avviso.

3. Requisiti di ammissibilità

3.1 I soggetti pubblici e privati che intendono presentare istanza di assegnazione del contributo 2020, ai sensi del presente Avviso, devono presentare tutti i seguenti requisiti:

a) principio della storicità: avere partecipato in almeno una delle annualità del triennio 2017-2019 all'Avviso pubblico sulla linea di finanziamento per cui si richiede il contributo per l'anno 2020, avendo avuto in assegnazione almeno un contributo annuale o, in alternativa, avere conseguito almeno in una annualità un punteggio pari o superiore a 50 punti pur in assenza di assegnazione del contributo e a prescindere dalla motivazione della mancata assegnazione (ad esempio: sopraggiunto esaurimento delle risorse disponibili, oppure importo assegnabile inferiore alla soglia minima di contribuzione per la linea di finanziamento interessata).

In tal modo la platea dei soggetti richiedenti sarà costituita da organizzazioni che hanno dimostrato capacità progettuale tale da superare nell'ultimo triennio la fase di valutazione prevista dai bandi, che hanno costituito una valida base di lavoro.

E' ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi della Legge regionale n. 11/18 (enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e formative, enti e istituzioni religiose, associazioni e fondazioni pubbliche e private, altri enti che operano senza fine di lucro, cooperative a mutualità prevalente), fatta salva la sottoscrizione, formalizzata prima della presentazione della domanda, di specifico accordo o convenzione che definisca compiti e oneri economici e gestionali e che individui un solo soggetto privato percettore dell'eventuale contributo di cui al presente avviso, che abbia partecipato in almeno una delle annualità del triennio 2017-2019 all'Avviso pubblico sulla linea di finanziamento per cui è chiesto il contributo per l'anno 2020.

L'accesso ai benefici economici previsti dal presente Avviso è incompatibile con l'accesso al Bonus Cultura di cui all'art. 17 della l.r. n. 13/2020.

- b) non essere soggetti che vedano la partecipazione in qualità di socio della Regione Piemonte o della Città di Torino con la corresponsione di un sostegno economico annuale da parte dei medesimi enti pubblici;
- c) non essere soggetti che nell'anno 2020 hanno ricevuto un contributo in virtù del rapporto di convenzione con la Direzione Cultura, Turismo e Commercio (precedentemente Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) nel biennio 2018-2019;
- d) essere soggetti legalmente costituiti;
- e) essere in possesso di codice fiscale e, nel caso di svolgimento di attività anche marginali di natura commerciale, di Partita Iva;
- f) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 30% delle spese effettive previste.

3.2 Ai sensi della l.r. 11/2018, art. 39, le attività e le iniziative culturali proposte su cui insiste il contributo richiesto non possono essere sostenute in relazione alle seguenti leggi regionali:

- a) ecomusei, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte);
- b) società di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso);
- c) istituti storici della Resistenza in Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino);
- d) luoghi della lotta di liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di Liberazione in Piemonte).

3.3 Nell'ambito dei Settori dell'area Cultura della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, è ammessa la presentazione di una sola istanza di contributo ai sensi del presente Avviso, la quale deve vertere su un ambito unico o principale di attività – come individuato al precedente punto 1.1.

L'istanza presentata potrà tuttavia fare anche riferimento ad uno o più dei seguenti ambiti secondari e complementari di attività, purché questi ultimi facciano riferimento a contributi ricevuti - oppure a contributi non ricevuti, benché la selezione di un avviso pubblico annuale di finanziamento abbia avuto esito positivo con la attribuzione di almeno 50 punti su 100 – in uno anno o in più anni del triennio 2017-2019:

Ambiti secondari e complementari gestiti dal Settore Promozione dei Beni Librari ed Archivistici, Editoria e Istituti Culturali

- a) attività di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi (l.r. 11/2018, art. 27);
- b) attività di promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale (l.r. 11/2018, art. 14 e art 21 lettera h);
- c) attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale (l.r. 11/2018, art. 14 e art 23);

Ambiti secondari e complementari gestiti da altri Settori dell'Area Cultura

- d) attività cinematografiche e audiovisive (l.r. 11/2018, art. 33 c. 1);
- e) attività di danza (l.r. 11/2018, art. 31 c. 1);
- f) attività musicali (esclusa la musica popolare tradizionale e amatoriale, l.r. 11/2018, art. 31 c. 1);

- g) attività teatrali (teatro professionale e promozione delle attività teatrali, l.r. 11/2018, art. 31 c. 1);
- h) spettacolo di strada e circo contemporaneo (l.r. 11/2018, art. 31 c. 1);
- i) attività espositive relative ad arti plastiche e visive (l.r. 11/2018, art. 31 c. 1);
- l) attività di divulgazione culturale (l.r. 11/2018, art. 36, c. 2, lett. a);
- m) rievocazioni e carnevali storici (l.r. 11/2018, art. 36, c. 2, lett. b c));
- n) formazione musicale pre-accademica (l.r. 11/2018, art. 37, c. 2, lett. b));
- o) perfezionamento musicale post-accademico e perfezionamento nelle altre discipline dello spettacolo (l.r. 11/2018, art. 37, c.2, lett. c d));
- p) educazione delle persone adulte (l.r. 11/2018, art. 37, c.2, lett. e));
- q) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte (l.r. 11/2018, art. 38);
- r) attività di musica popolare tradizionale (l.r. 11/2018, art. 31, c. 3).

3.4 Nel caso in cui nel triennio 2017-2019 il richiedente abbia ricevuto almeno un contributo annuale riferito ad un ambito e abbia ricevuto un altro contributo annuale (o abbia superato la selezione di un avviso annuale di finanziamento ricevendo almeno 50 punti su 100 pur in assenza di assegnazione del contributo) riferito ad un ambito diverso dal primo, l'“ambito principale di attività” corrisponde all'ambito nel quale ha ricevuto il contributo di importo più elevato e vincola la presentazione della richiesta di contributo 2020 nel medesimo ambito. Si deroga al vincolo appena espresso solo nel caso in cui l'attività 2020 relativa all'“ambito principale” non risulti programmata né svolta. Questo vincolo garantisce l'equilibrio tra le istanze di contributo 2020 e i fondi messi a bando nei singoli avvisi pubblici di finanziamento attivati nell'anno 2020 dai diversi Settori regionali afferenti all'area Cultura.

3.5 L'obbligo di presentare un'unica domanda su uno solo degli Avvisi pubblici di finanziamento in materia di cultura attivati nell'anno 2020 – di cui al precedente punto 3.3 – non concerne i seguenti ambiti di contribuzione per i quali è quindi possibile da parte dei soggetti titolari presentare apposite istanze di contributo:

- sistemi bibliotecari regionali, di cui all'art. 22 della l.r. 11/2018;
- editoria, di cui agli artt. 28 e 29 della l.r. 11/2018.

3.6 La Regione Piemonte si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente avviso pubblico.

3.7 Non sono ammessi alla fase istruttoria i programmi e le istanze il cui costo totale previsto risulti inferiore a Euro 2.858,00.

3.8 Non sono ammessi al presente avviso i soggetti che, nel triennio 2017-2019, hanno presentato una sola richiesta di contributo in materia di cultura, in riscontro ad essa ha avuto in assegnazione un contributo e ha subito la revoca del medesimo, a prescindere dalla motivazione della revoca e dall'eventuale avvenuta restituzione di somme.

4. Contenuti del programma

4.1 L'istanza deve vertere su uno dei richiamati ambiti unici o principali di cui al punto 1.1. ma può fare riferimento anche ad uno o più ambiti secondari e complementari di attività ai sensi di quanto stabilito all'art 3.3.

4.2 Sono ammissibili alla fase istruttoria programmi per la realizzazione di attività che si svolgano nell'anno 2020. Sono altresì ammessi progetti le cui attività siano a scavalco degli anni 2020-2021, purché una parte significativa degli stessi sia realizzata nell'anno 2020.

4.3 Per i progetti a scavalco degli anni 2020-2021 le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2021.

4.4 Le attività ammesse devono svolgersi sul territorio della Regione Piemonte, fatti salvi interventi collaterali al progetto di modesta entità e di particolare rilevanza.

4.5 Ai sensi dell'art. 55 della l.r. 13/2020 in coerenza con l'ambito tematico principale di cui al punto 1.1 e con gli eventuali ambiti tematici secondari di cui al punto 3.3, le relazioni di programma e i corrispondenti bilanci di previsione sono impostati sulla seguente articolazione, che viene applicata su tutte le linee di intervento:

- a) programmi di attività e iniziative effettuate in presenza di pubblico, nonché attività effettuate in modalità a distanza;
- b) attività interna al soggetto richiedente, anche a difesa dei livelli occupazionali, volta a gestire e superare la fase di emergenza;
- c) attività volte a predisporre le condizioni e i programmi per il riavvio.

I bilanci di progetto dovranno vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti a) e c).

4.6 Tutte le attività ammesse devono essere realizzate nel rispetto delle norme e le disposizioni in materia di prevenzione e di contenimento del COVID-19.

4.7 I progetti relativi all'ambito Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale possono prevedere unicamente attività di censimento di fondi storici, riordino, inventariazione e catalogazione di fondi storici, trattamento fisico, spolveratura, disinfezione, disinfestazione, riproduzione, spostamenti e iniziative in genere di conservazione, studi e ricerche relative a fondi bibliografici e iconografici e ad opere di interesse culturale; attività di promozione e comunicazione di fondi storici. Non sono ammessi interventi per il restauro e la manutenzione di materiale bibliografico e di stampe di interesse culturale, interventi per l'adeguamento dei locali ai requisiti minimi raccomandati per l'ambiente e la sicurezza, l'installazione di impianti, l'acquisto di arredi e attrezzature di tutela per il controllo degli ambienti e per la sicurezza delle raccolte, il restauro e la manutenzione di arredi di interesse storico-culturale.

4.8 I progetti relativi all'ambito Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale possono prevedere unicamente attività di censimento, descrizione, riordino e inventariazione del patrimonio archivistico, fotografico, sonoro, audiovisivo e documentale piemontese; attività di digitalizzazione e formazione di collezioni digitali del patrimonio archivistico e documentale, utilizzando applicativi che consentano la condivisione dei dati e della loro struttura. I soggetti ammessi al contributo si impegnano a:

- realizzare gli interventi di digitalizzazione e formazione di collezione digitali in conformità alle "Linee guida regionali per la digitalizzazione";
- rendere disponibili tutti i materiali prodotti per la pubblicazione libera e gratuita sul web da parte della Regione e/o altri soggetti pubblici mediante sottoscrizione di apposito Disciplinare o liberatoria, fatte salve specifiche e motivate deroghe preventivamente concordate.

4.9 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", per i progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, è richiesta l'autorizzazione della competente Soprintendenza. Si ricorda che tra gli interventi sottoposti ad autorizzazione sono compresi: spostamento, spolveratura, trattamento fisico, disinfezione, disinfestazione e attività di manutenzione, riordino, digitalizzazione, censimento, inventariazione e catalogazione di fondi archivistici e bibliografici di valore culturale. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 9 bis del suddetto D. Lgs 42/2004 "gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, ... sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale".

5. Spese ammissibili

5.1. Per "spese ammissibili del programma" si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua organizzazione e realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal programma stesso, che in sede di rendiconto risultino sostenute dal soggetto richiedente, documentabili e – limitatamente all'utilizzo del contributo regionale - tracciabili.

Non sono ammissibili le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

In coerenza coi contenuti del programma di attività il bilancio preventivo può comprendere: il costo del lavoro dipendente così come quello dei collaboratori esterni; i costi delle attività svolte in spazi pubblici, anche non convenzionali, così come di quelle realizzate a distanza; i costi relativi alle attività interne volte a fronteggiare l'emergenza, quali interventi di sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi strutturali e di acquisto di beni durevoli), formazione del personale, gestione dei rapporti col pubblico; costi riferiti ad attività svolte nel 2020 (salvo le eccezioni sopra specificate) per predisporre il riavvio delle attività.

5.2 Le categorie di spesa ammissibili sono individuate nel modulo di bilancio preventivo di progetto da compilarli su Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Sport – Finanziamenti Domande.

5.3 Le spese possono essere sostenute anche da uno o più soggetti partner e contitolari del programma, in caso di un accordo scritto di co-realizzazione fra il capofila richiedente il contributo regionale e più soggetti, già formalizzato antecedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo.

6. Modalità e termini di presentazione dell'istanza

6.1 L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo delegato perentoriamente nel periodo decorrente dal **12 novembre ore 9,00 fino al 27 novembre 2020 ore 12,00** esclusivamente tramite **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE all'indirizzo web**

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sport-finanziamenti-domande>

Per accedere a Sistema Piemonte, il legale rappresentante o suo sostituto deve autenticarsi tramite Certificato di Autenticazione o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale.

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato con apposizione di firma digitale (unicamente in formato CADES p7m) applicata su documento in formato pdf e inviata attraverso Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINANziamenti DOMande.

All'inserimento della nuova domanda è necessario indicare la tipologia del richiedente (Pubblico o Privato). Tale scelta non è successivamente modificabile e, se errata, comporta la non ammissibilità dell'istanza.

6.2 Questa Amministrazione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle istanze nel caso in cui si verificassero nella fase di invio e di ricezione delle istanze anomalie dovute a malfunzionamenti tecnici (mancato invio o ricezione delle istanze, perdita di allegati, etc.) comprovati dal gestore di FINDOM.

6.3 Per problemi tecnici relativi alla funzionalità di Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINANziamenti DOMande rivolgersi ai seguenti contatti:

Assistenza CSI 011.0824407 gestione.finanziamenti@csi.it

Per problemi relativi alla compilazione della domanda rivolgersi ai referenti di ambito indicati al paragrafo 18.

6.4 Il soggetto richiedente il contributo deve essere titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata da inserire nel campo predisposto in Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINANziamenti DOMande.

6.5 L'istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti culturali e disponibile sia in allegato al presente avviso sia sul sito internet all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

6.6 L'istanza, presentata attraverso Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINANziamenti DOMande (salvo le eccezioni di cui al comma 6.4), deve essere completa della seguente documentazione:

- bilancio preventivo del progetto redatto nella sezione “Progetto/Iniziativa” di Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINANziamenti DOMande.

Documenti da allegare alla domanda:

- relazione descrittiva dell'iniziativa oggetto dell'istanza, resa sul modulo Rel_2020 di cui all'allegato 2;

- progetto tecnico dell'intervento, firmato digitalmente dal professionista incaricato e/o dal legale rappresentante o suo delegato (solo per interventi riferiti al patrimonio archivistico e bibliografico);
- istanza di autorizzazione agli interventi, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, presentata alla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta (solo per interventi riferiti al patrimonio archivistico e bibliografico);
- copia del bando (solo in caso di premi e concorsi letterari, qualora il progetto lo contenga)
- limitatamente ai soggetti privati, copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti del Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti culturali o siano variati);
- se necessario, delega del Legale rappresentante al sostituto delegato alla firma digitale della domanda e documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante;
- copia della eventuale convenzione e/o accordo scritto di cui al punto 5.3, in caso di condivisione economica/gestionale del progetto da parte di più soggetti. In questo caso il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti co-titolari del progetto e partner del soggetto capofila richiedente deve inoltre inviare il curriculum del soggetto co-titolare, con particolare riferimento all'ambito a cui attiene l'attività su cui verte l'istanza di contributo e compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa su modulo Aut 2020 di cui all'allegato 3, attestante i fatti di seguito elencati:

- a) la condivisione e/o coproduzione economica/gestionale, da parte del soggetto rappresentato, dell'iniziativa col soggetto capofila richiedente il contributo regionale;
- b) la presenza agli atti dell'ente rappresentato della documentazione di spesa riferita all'iniziativa condivisa con il capofila richiedente il contributo regionale e la visionabilità della medesima documentazione da parte della Regione Piemonte, per le proprie finalità istituzionali, nel caso di assegnazione del contributo al capofila e di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale.

Alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

La documentazione sopra elencata, firmata digitalmente ove richiesto, va obbligatoriamente trasmessa attraverso Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Commercio - Bandi L.R. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE.

6.7 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 6.1 (fatti salvi i casi di cui al punto 6.2) o mancanti di firma digitale sull'istanza non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

6.8 Le istanze presentate dai soggetti privati devono obbligatoriamente assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 con una delle seguenti modalità:

- a) la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionale (tabaccheria, ecc.) annullata e conservata con la documentazione relativa all'istanza; il numero identificativo seriale deve essere trascritto nel campo predisposto su Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Commercio - Bandi L.R. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE;
- b) la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche amministrazioni ai sensi del DPR 642/1972, nonché, ai sensi della normativa vigente, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, le ONLUS, gli Enti ecclesiastici e le Cooperative sociali. I

soggetti esenti devono indicare nei campi predisposti su Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Commercio - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE i motivi dell'esenzione (si vedano le Regole di compilazione).

7. Fase istruttoria e termine del procedimento

7.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria ed Istituti culturali.

7.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. La richiesta di integrazioni verrà inviata all'indirizzo mail della persona di riferimento indicata nella sezione Anagrafica ente su Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Commercio - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE. Si raccomanda di inserire un indirizzo mail valido, non di posta elettronica certificata (PEC).

Nel caso di richiesta di integrazioni, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

7.3 Per quelle istanze che presentano delle imperfezioni di carattere formale e non sostanziale, perfezionabili mediante l'invio di documentazione formale a corredo, è possibile ricorrere al cosiddetto "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 "Compiti del responsabile del procedimento" e l'art. 13 della legge regionale 14/2014, al fine di garantire il generale favore per la partecipazione e la *par condicio* dei partecipanti.

7.4 Le proposte pervenute e ritenute formalmente ammissibili vengono esaminate da una Commissione di valutazione, nominata con apposito provvedimento amministrativo e costituita nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dal *Piano Triennale per la prevenzione della corruzione* adottato dalla Regione Piemonte.

La Commissione procede all'esame delle istanze pervenute sulla base dei requisiti di cui al successivo paragrafo 8. Il Dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, con successivo provvedimento, approva l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'assegnazione dei relativi contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti.

La Commissione si riserva di non assegnare contributo a quegli enti che, sulla base di accordi o convenzioni stipulate con la Regione Piemonte, ricevano già un contributo per interventi previsti dal presente Avviso.

7.5 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport – area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi", entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione del provvedimento di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi (uno per i soggetti pubblici, l'altro per i privati) , di cui al punto 7.4, di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento.

La durata massima sopra citata va maggiorata di 30 giorni di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.

7.6 Nel caso di inerzia del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 7.5, è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Dott.ssa Marzia Baracchino – Via Antonio Bertola 34, 10122 Torino.

7.7 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

8. Requisiti di valutazione

8.1 L'Allegato intitolato "Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19). Definizione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale" alla suddetta D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 definisce per i contributi relativi al 2020 da assegnare mediante Avvisi pubblici di finanziamento i seguenti criteri, ai quali devono ispirarsi le disposizioni degli Avvisi pubblici:

a) il principio della storicità: hanno titolo a presentare la richiesta di contributo nel 2020 i soggetti che almeno in uno degli anni del triennio 2017-2019 siano stati assegnatari del contributo regionale o abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100, pur in assenza della assegnazione del contributo regionale e a prescindere dalla motivazione della mancata concessione.

b) l'importo assegnabile non può superare l'importo del contributo (o della somma dei contributi, nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di più contributi in uno degli anni del triennio precedente) più elevato ricevuto o previsto (nel caso di mancata concessione) nel triennio 2017-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non può comunque essere superiore a 120.000,00 euro;

c) la relazione illustrativa del programma 2020 è impostata secondo tre tipologie di attività:

- 1) attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;
- 2) attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali;
- 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza.

I bilanci di programma devono vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3).

9. Modalità di assegnazione dei contributi

9.1 Sono ammesse all'assegnazione del contributo le istanze che risultano rispondenti ai requisiti di valutazione indicate al precedente punto 8.1, con particolare riferimento ai contenuti della relazione illustrativa del programma e alla modulazione del bilancio preventivo. La assegnazione è articolata in due elenchi: uno relativo agli enti privati, uno relativo alle Pubbliche Amministrazioni.

9.2 L'ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 70% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo. Tale limite dovrà essere rispettato anche in fase di rendicontazione finale.

9.3 L'importo ammissibile non può superare l'importo del contributo (o della somma dei contributi, nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di più contributi in uno degli anni del triennio precedente) più elevato ricevuto o previsto (nel caso di mancata concessione, ad esempio per esaurimento delle risorse) nel triennio 2017-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non potrà comunque essere superiore a 120.000,00 euro.

9.4 Nel caso in cui, al termine dell'istruttoria di tutte le istanze pervenute le risorse disponibili risultassero insufficienti, ogni importo viene ridotto proporzionalmente, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

9.5 Ai soggetti che al termine della fase istruttoria risultino ammissibili a finanziamento è assegnato un contributo minimo pari a euro 2.000,00. La parte restante viene assegnata sulla base della richiesta dei soggetti beneficiari, nei limiti sopra precisati e nel limite delle risorse disponibili.

9.6 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

9.7 L'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento: gli importi con cifre finali da Euro 00,01 ad Euro 49,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 00,00; gli importi con cifre finali da Euro 50,00 ad Euro 99,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 100,00.

10. Evidenza dei contributi

10.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

10.2 Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

11. Obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento

11.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel programma. Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa

vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

12. Obblighi di pubblicazione

12.1 L'art. 1, commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128, 129 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", e s.m.i. ha introdotto i seguenti obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici:

a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di Euro 10.000,00.

Si consiglia di pubblicare i seguenti dati: Ente pubblico erogatore; numero e data del provvedimento amministrativo di assegnazione del beneficio economico; causale; importo incassato nel corso dell'anno (specificare l'anno di riferimento); data di incasso;

b) le imprese beneficiarie, incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di euro 10.000,00.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi, comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti."

13. Variazioni di progetto

13.1 Una eventuale variazione nella denominazione o nel contenuto dell'attività sostenuta dal contributo, anche derivata da richieste e prescrizioni della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e Valle d'Aosta, va autorizzata dal Settore competente mediante determinazione dirigenziale.

13.2 Un eventuale rinvio dell'avvio dell'attività e un significativo slittamento della sua conclusione, comunque non superiore a sei mesi, vanno parimenti autorizzati. Tali autorizzazioni rivestono carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve essere ampiamente documentata e/o giustificata.

14. Liquidazione, rendicontazione e controlli

14.1 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo della somma assegnata ad avvenuta approvazione della determinazione di assegnazione e un saldo a seguito della rendicontazione di cui al punto 14.3.

14.2 Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

14.3 La rendicontazione deve essere effettuata nei tempi e con le modalità stabilite dal punto 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 recante "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione" tenendo tuttavia conto delle deroghe, introdotte dalla citata D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 attuativa della l.r. 13/2020.

Nello specifico:

ENTI PRIVATI

1) Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, a mezzo Posta Elettronica Certificata e usando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore competente, la rendicontazione dell'attività sostenuta dal contributo regionale entro l'esercizio finanziario di riferimento e, comunque, entro un anno dalla data di assegnazione del contributo.

2. La rendicontazione da produrre da parte di tutti i soggetti privati beneficiari di contributo è costituita da:

- a) relazione sull'attività svolta;
- b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all'attività svolta;
- c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario.

Nell'elenco sono ammessi giustificativi relativi a spese generali e di funzionamento (la D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 succitata ha eliminato il tetto del contributo regionale utilizzabile per le spese generali e di funzionamento, prima fissato al 20%).

d) copia della documentazione contabile a giustificazione del contributo regionale, che deve risultare pagata in misura corrispondente alla quota dell'anticipo liquidato.

e) solo per interventi riferiti al patrimonio archivistico e bibliografico, provvedimento di autorizzazione agli interventi, rilasciato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

ENTI PUBBLICI

1) Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, a mezzo Posta Elettronica Certificata e usando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore competente, la

rendicontazione dell'attività sostenuta dal contributo regionale entro l'esercizio finanziario di riferimento e, comunque, entro un anno dalla data di assegnazione del contributo.

2. La rendicontazione da produrre da parte degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni è costituita da:

a) relazione sull'attività svolta;

b) rendiconto in forma di un provvedimento amministrativo dell'organo competente che approva il quadro delle entrate e delle spese e lo dichiara attinente all'attività svolta e sostenuta dal contributo regionale. Il quadro delle entrate e delle spese deve contenere l'elenco dettagliato degli atti di liquidazione o atti amministrativi equivalenti emessi e le relative causali per l'importo corrispondente al contributo regionale.

Sono ammesse spese generali e di funzionamento (la D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 succitata ha eliminato il tetto del contributo regionale utilizzabile per le spese generali e di funzionamento, prima fissato al 20%);

c) solo per interventi riferiti al patrimonio archivistico e bibliografico, provvedimento di autorizzazione agli interventi, rilasciato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

14.4 A consuntivo l'ammontare del contributo regionale deve rispettare il limite massimo del 70% dei costi complessivi del programma, così come stabilito per il bilancio preventivo presentato in sede di istanza

14.5 A consuntivo le spese esposte dovranno vedere una prevalenza di costi imputati alle seguenti attività:

1) attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;

3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza.

14.6 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 25%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 25% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 25%.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% dal preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore Promozione dei beni librari archivistici editoria e istituti culturali una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve essere sempre rispettata la misura indicata al punto 9.4.

14.7 L'inosservanza dei termini di cui al punto 14.3, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie.

Qualora il soggetto beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione di cui al punto 14.3, deve preventivamente richiedere e motivare la proroga al Settore competente, che la autorizzerà con comunicazione da inviare entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

14.8 I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare nel rispetto del principio di equità e trasparenza la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata. I controlli saranno disciplinati da determinazione dirigenziale attuativa del punto 23.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017.

15. Revoca del contributo

15.1 I casi di revoca o riduzione del contributo assegnato sono disciplinati dai punti 12 e 13 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione".

16. Rinvio

16.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione" e dalla D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 attuativa della l.r. 13/2020.

17. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

17.1 Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed istituti culturali – saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)”.

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed istituti culturali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.r. 1° agosto 2018 n. 11 – D.G.R. n. 41-8822 del 18 aprile 2019. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al presente avviso;
 - l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità ad erogare il servizio richiesto;
 - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
 - i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta con nota protocollo n. 1777 del 5 giugno 2018;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

18. Responsabile del procedimento, responsabili dell'istruttoria, referenti

Responsabile del procedimento

Gabriella Serratrice – Responsabile del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

Responsabili della fase istruttoria e referenti per ambito di finanziamento

<i>Ambito di finanziamento unico o principale su cui verte l'istanza</i>	<i>Responsabile dell'istruttoria Referenti</i>
Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi (l.r. 11/2018, art. 27);	Maria Paola Gatti Tel. 011.432.3597 paola.gatti@regione.piemonte.it
Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale (l.r. 11/2018, art. 14 e art. 21 lettera h)	Maria Prano Tel. 011.432.3599 maria.prano@regione.piemonte.it
Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale (l.r. 11/2018, art. 14 e art. 23)	Elena Timossi Tel. 011.432.5447 elena.timossi@regione.piemonte.it